

CDLII SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

GIOVEDÌ 9 MAGGIO 1957

Presidenza del Presidente CORRIAS

INDICE

Assenze per più di cinque giorni	8101
Disegno di legge: «Costruzione di nuove strade provinciali e comunali e sistemazione e manutenzione ordinaria di quelle esistenti». (141) (Approvazione):	
(Votazione segreta)	8120
(Risultato della votazione)	8120
Disegno di legge: «Norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Regione». (123) (Continuazione della discussione):	
BROTZU, Presidente della Giunta	8102-8104-8105-8107-8112-8114-8115-8117-8119
ASQUER	8102-8104-8105-8110-8113-8115-8117-8119
SOTGIU GIROLAMO	8103-8107-8112-8113-8114
PISANO	8103-8104-8105-8107-8113
FILIGHEDDU	8103-8115
CASU	8104
PRESIDENTE	8104-8107-8114-8117
SERRA, relatore di minoranza	8106-8111-8120
DE MAGISTRIS, relatore di maggioranza	8111-8116-8117-8119
MELIS	8111-8113
BORGHERO	8112
FALCHI PIERINA, Assessore alla pubblica istruzione, assistenza e beneficenza	8112
DERIU, Assessore al lavoro e artigianato	8120

La seduta è aperta alle ore 11.

PISANO, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Assenze per più di cinque giorni.

PRESIDENTE. Comunico i nomi dei consi-

glieri che si sono astenuti dall'intervenire alle sedute per più di cinque giorni consecutivi: Campus, diciassettesima assenza; Carloni, tredicesima assenza; Cossu, dodicesima assenza; Cottoni, undicesima assenza; Dessanay, dodicesima assenza; Milia, diciassettesima assenza.

Continuazione della discussione del disegno di legge: «Norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Regione». (123)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: « Norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Regione ».

Prosegue la discussione degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 7 bis.

BAGEDDA, Segretario ff.:

Art. 7 bis
(già art. 28)

Personale di ruolo dello Stato e degli Enti locali in posizione di comando in servizio presso l'Amministrazione regionale

I posti temporaneamente vacanti possono essere coperti con personale di ruolo dello Stato e degli Enti locali di carriera e qualifica corrispondenti, comandato, con l'assenso delle Amministrazioni di provenienza.

Tutti i posti vacanti debbono essere comunque

posti a concorso entro un anno dalla vacanza stessa.

Detto personale disimpegna le funzioni e le mansioni inerenti al grado ricoperto nell'Amministrazione di provenienza e gode del trattamento economico ordinario previsto dalle norme vigenti per il personale civile dipendente dallo Stato, nonchè dell'indennità di cui all'articolo 16.

Al personale comandato sono applicabili anche le disposizioni dell'articolo 13 della presente legge per il conferimento delle funzioni di qualifica superiore.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Il primo a firma Brotzu - Deriu - Gardu; il secondo a firma De Magistris. Se ne dia lettura.

BAGEDDA, *Segretario ff.*:

Emendamento Brotzu-Deriu-Gardu: « I posti temporaneamente vacanti di qualifica non inferiore a direttore di Sezione possono essere coperti con personale di ruolo dello Stato e di Enti locali di carriera e qualifica corrispondenti, comandato, con l'assenso delle amministrazioni di provenienza, per un periodo di tempo determinato non superiore a due anni. Il personale di cui al primo comma disimpegna le funzioni e le mansioni inerenti alla qualifica ricoperta nell'amministrazione di provenienza e gode del trattamento economico ordinario previsto dalle norme vigenti per il personale civile dipendente dallo Stato nonchè dell'indennità di cui all'articolo 16. Al personale comandato sono applicabili anche le disposizioni dell'articolo 13 della presente legge per il conferimento delle funzioni di qualifica superiore ».

Emendamento De Magistris: « Nei concorsi di cui al secondo comma è considerato titolo il servizio prestato a favore dell'Amministrazione regionale in qualità di comandato. A parità di merito sono preferiti i comandati che abbiano ricoperto a norma del primo comma i posti temporaneamente vacanti ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta per illustrare il suo emendamento.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. L'emendamento mira a limitare il personale comandato ai posti direttivi anzichè ai posti di grado inferiore, poichè questi ultimi possono essere ricoperti da altro personale. L'emendamento è stato proposto perchè ormai, a distanza di otto anni dall'inizio di funzionamento della Amministrazione regionale, sembrerebbe superfluo richiedere i comandi per i posti di grado inferiore. Naturalmente, al personale comandato rimane il trattamento solito.

ASQUER (P.S.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASQUER (P.S.I.). Se io non ho capito male, dovrebbe esser soppresso il primo capoverso, che dice che i posti vacanti debbono essere comunque messi a concorso entro un anno dalla vacanza stessa.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. No, onorevole Asquer. Il primo capoverso non è stato soppresso, ma modificato. Infatti il nostro emendamento dice: « I posti temporaneamente vacanti di qualifica non inferiore a direttore di Sezione possono essere ricoperti con personale di ruolo dello Stato e degli Enti locali di carriera e qualifica corrispondenti, comandato, con l'assenso delle amministrazioni di provenienza per un tempo determinato non superiore a due anni ».

ASQUER (P.S.I.). Ma col testo della Commissione il funzionario comandato avrebbe una certa garanzia: potrebbe, sì, essere rimandato all'amministrazione di provenienza, ma avrebbe la possibilità di partecipare al concorso.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Ma è ugualmente garantito.

ASQUER (P.S.I.). Nel testo proposto dalla

II LEGISLATURA

CDLII SEDUTA

9 MAGGIO 1957

Commissione c'è questo inciso: « Tutti i posti vacanti debbono essere comunque posti a concorso entro un anno dalla vacanza stessa ». Ora, noi potremmo estendere questo periodo a due anni, ma il principio — secondo il nostro parere — deve essere ribadito.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Sostanzialmente io concordo con le osservazioni fatte dall'onorevole Asquer. Tra l'emendamento proposto dalla Giunta e il testo approvato dalla Commissione, la differenza sostanziale è data dal fatto che, nel testo della prima Commissione, è previsto come obbligatorio il concorso entro un anno, mentre il testo proposto dalla Giunta può lasciare adito a mille possibilità. Quindi, io ritengo che si debba approvare il testo della Commissione, a meno che l'emendamento non venga corretto in modo da dare garanzia che il concorso venga bandito, inevitabilmente, entro un determinato periodo di tempo, per tutti i posti vacanti.

Sarei anche favorevole ad accettare l'emendamento De Magistris, perchè mi sembra giusto che, tra i titoli da considerare in occasione del concorso, si consideri anche quello del servizio prestato in qualità di comandati.

PISANO (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISANO (D.C.). Anch'io sono d'accordo che in legge debba essere confermato il termine massimo entro cui questi posti devono essere messi a concorso. Peraltro, mi pare che si possa proprio dare questa interpretazione anche sulla formulazione proposta dalla Giunta, che dice che i posti possono essere coperti con personale comandato per un tempo determinato non superiore a due anni. Comunque, noi potremo lasciare questa formulazione, dicendo esplicitamente che, entro due anni — non entro

un anno — anche per garantire una maggiore funzionalità dell'amministrazione, i posti debbono essere messi a concorso. Però aggiungerei un altro comma, dopo il primo, del seguente tenore: « Tutti i posti vacanti debbono essere, comunque, posti a concorso entro due anni dalla vacanza stessa ».

FILIGHEDDU (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIGHEDDU (D.C.). A mio avviso, per una corretta soluzione del problema, non si può prescindere da quello che è il complesso generale delle disposizioni che regolano tutta la materia dello stato giuridico e dell'ordinamento delle carriere del personale. Come è noto, si fa riferimento alle norme generali vigenti nella materia per il personale dipendente dallo Stato. Ora, una di queste norme prescrive che i posti vacanti non possono essere lasciati liberi oltre un certo lasso di tempo. Quindi, la necessità di ribadire in legge l'obbligo per l'Amministrazione di indire dei concorsi — a mio avviso — non ha senso, anche perchè bisogna tenere presente questa esigenza: vogliamo noi che questi posti vengano coperti con personale estraneo oppure vogliamo lasciarli liberi per il personale dell'Amministrazione regionale? Vogliamo consentire, ai giovani che attualmente si trovano ai primi gradi della carriera, uno sviluppo della carriera medesima, oppure vogliamo precludere loro ogni possibilità, immettendo di continuo, nella burocrazia regionale, funzionari o elementi comunque tratti da altre amministrazioni? Questo è il problema.

Ora, se a questa seconda tesi, che effettivamente è molto più dannosa per il personale, si vuole accedere, allora la proposta ha una giustificazione; altrimenti converrà limitarsi al termine massimo di due anni per i comandi: entro i due anni vi sarà la possibilità, per i giovani meritevoli, di arrivare a gradi anche elevati.

Quindi, non solo non vi è necessità di ribadire l'obbligo di indire i concorsi entro due anni, ma quest'obbligo sarebbe — a mio avvi-

so — dannoso per lo stesso personale inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale.

CASU (P.S.d'A.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASU (P.S.d'A.). Ho chiesto la parola soltanto per chiarire la posizione nella quale si trovano i funzionari degli Ispettorati agrari. Poichè tali funzionari sono comandati presso la Regione, essi potrebbero agevolmente sostituire tutti gli attuali dipendenti dell'Assessorato dell'agricoltura, qualora non venisse specificato che questo provvedimento riguarda soltanto la Amministrazione centrale.

PRESIDENTE. Mi pare che la cosa migliore sarebbe modificare l'emendamento Brotzu - Deriu - Gardu con l'inclusione del primo capoverso del testo della Commissione...

ASQUER (P.S.I.). ...parlando però di « due anni ».

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Asquer. Metto in votazione l'emendamento Brotzu-Deriu-Gardu con l'inclusione del primo capoverso dell'articolo nel testo della Commissione, così variato: « Tutti i posti vacanti devono essere comunque posti a concorso entro due anni dalla vacanza stessa ». Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento De Magistris. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' pervenuto alla Presidenza un emendamento a firma Asquer-Sanna-Zucca. Se ne dia lettura.

BAGEDDA, Segretario ff.:

« Art. 7. ter

Con regolamento saranno stabiliti lo specifico titolo di studio occorrente e le materie che

formeranno oggetto degli esami scritti e orali e le eventuali prove pratiche ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Asquer per illustrare questo emendamento.

ASQUER (P.S.I.). Mi pare che non ve ne sia bisogno, poichè il testo è chiarissimo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Mi pare che questo emendamento forse appesantisca la situazione del personale perchè fissa degli esami scritti ed orali. Quanto al titolo di studio sta bene, ma per gli esami sarebbe opportuno lasciare al regolamento e alla Commissione il compito di fissarli.

ASQUER (P.S.I.). Ed infatti ci richiamiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Secondo me, sarebbe meglio usare una formula più generica.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Si potrebbe dire: « Con regolamento saranno stabilite le modalità dell'esame ».

ASQUER (P.S.I.). Va bene per quanto riguarda gli esami, ma le prove pratiche ci devono pur essere.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Per qualche caso.

ASQUER (P.S.I.). Allora l'emendamento potrebbe essere modificato, sostituendo alle parole: « degli esami scritti e orali », le parole: « degli esami ed eventuali prove pratiche ».

PISANO (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISANO (D.C.). L'emendamento dell'onorevole Asquer mi pare superfluo, perchè lo stesso

II LEGISLATURA

CDLII SEDUTA

9 MAGGIO 1957

bando di concorso costituisce regolamento. Quindi, volta per volta, nel bando di concorso si fisseranno le materie d'esame ed i titoli sufficienti.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento con la modifica proposta dall'onorevole Asquer. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

L'articolo 8 è soppresso, ma un emendamento Brotzu-Deriu-Gardu ne propone il ripristino. Se ne dia lettura.

BAGEDDA, Segretario ff.:

«Ripristinare l'articolo 8 del progetto presentato dalla Giunta regionale, del seguente tenore: "All'assunzione del Direttore generale della Regione si provvede mediante concorso per titoli.

A tale scopo la Commissione giudicatrice forma la graduatoria dei concorrenti per ordine di merito, proponendo alla Giunta regionale i nomi dei primi tre classificati, per la scelta del concorrente da nominare.

La nomina viene fatta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima" ».

PISANO (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISANO (D.C.). Io mi dichiaro contrario a questo emendamento, perchè, sinceramente, non ritengo giustificata la figura del Segretario generale, in quanto l'Amministrazione regionale non può essere considerata alla stessa stregua di Enti locali, quali il Comune o la Provincia. E dico questo perchè noi abbiamo fatto di tutto per dare una maggiore autonomia anche agli Assessorati. Il Segretario generale, tra i suoi compiti, dovrebbe avere quello della responsabilità del personale; e, in questo caso, si esautorerebbe la figura dell'Assessore.

Io vedrei meglio un Direttore dei servizi nella Presidenza, così come negli Assessorati. Per-

tanto, io darò il mio voto sfavorevole all'articolo 8 proposto come emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta per illustrare questo emendamento.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Debbo ripetere quello che ho detto alla fine della discussione generale. La Presidenza ha, nella Giunta, una funzione di coordinamento tra i vari Assessorati: e deve necessariamente avere, per svolgere questa funzione, alle proprie dipendenze un Direttore generale o dei servizi — chiamatelo come volete — che provveda a questo coordinamento. E ciò non vuol dire attentare alla indipendenza dei singoli Assessorati, ma significa, semplicemente, mettere la Presidenza nella possibilità di svolgere questo coordinamento.

Ho richiamato l'attenzione anche su un altro fatto: durante le riunioni di Giunta deve fungere da Segretario una persona particolarmente esperta in questioni amministrative. Tutti coloro che sono stati in Giunta sanno bene che questa funzione è necessaria, e sanno che chi la deve svolgere non può essere altri che quel funzionario addetto al coordinamento dei vari Assessorati. Lo si chiami come si vuole — ripeto —, ma un funzionario che faccia questo servizio è indispensabile, non se ne può fare veramente a meno. Questo è, almeno, l'insegnamento della pratica.

ASQUER (P.S.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASQUER (P.S.I.). Parlerò a titolo personale, non come Presidente della prima Commissione, perchè non ho avuto il tempo di consultare i colleghi che ne fanno parte.

Io sono contrario, d'accordo con la prima Commissione, alla carica del Segretario generale. Noi non vogliamo, in sostanza, che ci sia un vertice della piramide e che questo sia il Segretario generale. E in ciò siamo d'accordo anche con la Corte Costituzionale, che ha di-

chiarato illegittima la Norma di attuazione concernente il Segretario generale. Sul fatto, poi, che il Presidente della Giunta voglia affidare determinati incarichi ad uno dei Direttori generali, nulla da eccepire, purchè a questo funzionario non venga attribuito un grado superiore.

Questa non sarebbe una novità. Al Consiglio di Stato, infatti, vi è un Segretario generale, ma questo posto non è previsto dall'organico: è il Presidente che investe di questa funzione un consigliere di Stato dei più giovani, nella maggior parte dei casi, non un Presidente di Sezione, che ha un posto più elevato nella gerarchia. Anche al Ministero degli Esteri c'è il Segretario generale, che però è un ambasciatore di rango superiore, incaricato di fungere da Segretario generale; e non è raro il caso che il Segretario generale venga mandato a reggere un'Ambasciata, come è capitato anche di recente. Un nostro conterraneo, l'ambasciatore Prunas, che era Segretario generale, è stato mandato... (*Interruzione del Presidente Brotzu*). La mia opinione è questa: il Capo dell'Amministrazione può sempre, per quei determinati scopi, cui l'onorevole Presidente della Giunta ha accennato, affidare ad un funzionario l'incarico di Segretario generale; ma, contrariamente a quanto pensa l'onorevole Presidente della Giunta, io credo che avere obbligatoriamente un Segretario generale, in seno alla Giunta, sarebbe un grave danno, perchè, per quella che è l'esperienza passata, il Segretario generale, qualche volta, ha sentito il bisogno di interloquire in affari della Giunta — questo voi lo sapete benissimo — col suo parere di tecnico, cercando di modificare il parere politico della Giunta stessa. E' per questo motivo che noi siamo contrari alla figura del Segretario generale.

Se la Giunta riterrà di dare l'incarico di Segretario generale — chiamatelo pure così — ad uno dei Direttori generali, lo faccia pure; ma che nell'organico — lo ripeto per l'ultima volta — non risulti questa carica al vertice della carriera.

SERRA (D.C.), *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.), *relatore di minoranza*. Prima di esporre il mio parere, vorrei fare alcune premesse. Anzitutto, la Regione non è nè una Provincia nè un Comune; in secondo luogo — ciò che ho sempre sostenuto — gli Assessorati debbono avere una certa autonomia, senza però dimenticare che la Regione è una sola Amministrazione. Conseguentemente, un coordinamento deve pur esistere, non solo per ragioni di materia, ma per ragioni di tempo, di continuità: in Inghilterra, ad esempio, ci sono il Ministro politico ed il Ministro burocratico — ricordiamolo — e l'Inghilterra in fatto di efficienza amministrativa dà lezioni a tutte le Nazioni civili.

Ora — lo dico perchè resti nei lavori preparatori come mio pensiero personale, che credo giuridicamente esatto ed ineccepibile — ritengo che debba esserci chi, all'apice dell'ordinamento, risponda, in senso burocratico ed amministrativo, dell'andamento dell'amministrazione regionale. Ma poichè in questa legge sull'organico non possiamo stabilire la carica di Segretario generale, il responsabile dovrebbe essere il Direttore generale. Questi, però, non deve aver la funzione di Segretario generale e, nelle sedute di Giunta, riservate ai soli Assessori, l'Assessore più giovane o un Assessore incaricato dovrebbe redigere gli appunti per il verbale. Il Direttore generale, dunque, pur non intervenendo alle sedute della Giunta — e in questo sono d'accordo col collega Asquer — dovrebbe esserne il consulente.

Ed ora — mi scusi il collega Asquer — devo dire che il paragone tra la Regione ed il Consiglio di Stato o il Ministero degli Esteri non calza. Il Consiglio di Stato ha funzioni giurisdizionali ed ha, perciò, un ordinamento suo particolare, che nulla ha a che vedere con l'organizzazione burocratica dello Stato. Il Ministero degli Esteri, poi, ha un ordinamento diverso da quello degli altri Ministeri a causa delle funzioni particolari che esso deve svolgere.

Per questi motivi, sono favorevole all'emendamento della Giunta.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Io non ripeterò, onorevole Presidente, quanto detto dall'onorevole Asquer. Vorrei soltanto proporre che la votazione sull'emendamento presentato dalla Giunta avvenisse dopo l'approvazione delle tabelle organiche, perchè credo che la discussione sull'organamento dei servizi della Regione andrà fatta in quella sede. Approvando oggi, in questa dizione, l'emendamento, daremmo già per scontato qualche cosa che, invece, la Commissione ha respinto. Quindi, mi sembrerebbe più logico che l'emendamento venisse votato con le tabelle organiche, le quali hanno escluso la figura del Segretario generale.

PRESIDENTE. Onorevole Sotgiu, ciò è impossibile: se aderissimo alla sua richiesta, dovremmo sospendere la votazione di moltissimi altri articoli.

PISANO (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISANO (D.C.). Propongo una modifica all'emendamento Brotzu-Deriu-Gardu: sostituire alle parole « Direttore generale della Regione », le parole « Direttore dei servizi della Giunta regionale ».

PRESIDENTE. Onorevole Pisano, la invito a presentare un emendamento.

E' pervenuto alla Presidenza un emendamento, a firma dell'onorevole Pisano, così concepito: « Sostituire alle parole: "Direttore generale della Regione", le parole: "Direttore dei servizi della Presidenza della Giunta regionale" ».

Qual'è il parere della Giunta?

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta accetta l'emendamento Pisano.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda

di parlare, metto in votazione l'emendamento Pisano. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto, quindi, in votazione la restante parte dell'emendamento Brotzu-Deriu-Gardu. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 9.

BAGEDDA, *Segretario ff.*:

Art. 9

Commissioni giudicatrici

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione nei ruoli sono composte come segue:

a) per i posti amministrativi di carriera direttiva:

1) da un Assessore regionale, da designarsi dal Presidente della Giunta regionale, che la presiede;

2) dal Direttore generale più anziano, o da chi per lui, componente;

3) da un Magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei Conti, da designarsi dalle rispettive Presidenze, componente;

4) da due docenti universitari di ruolo, esperti in discipline giuridiche ed amministrative, componenti;

5) da due rappresentanti di organizzazione sindacale dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, componenti.

b) Per i posti del ruolo tecnico di carriera direttiva:

1) dall'Assessore competente, che la presiede;

2) dal Direttore generale più anziano, o da chi per lui, componente;

3) dal Direttore generale del competente Assessorato, componente;

4) da due docenti universitari di ruolo, esperti nelle discipline scientifiche inerenti al posto da coprire, componenti;

5) da due rappresentanti di organizzazione sindacale dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, componenti.

Per le Commissioni di cui alle precedenti lettere a) e b) un funzionario di carriera direttiva dell'Amministrazione regionale di qualifica non inferiore a consigliere di prima classe disimpegna le funzioni di Segretario.

c) Per i posti amministrativi di carriera di concetto:

1) dal Direttore generale più anziano, o da chi per lui, che la presiede;

2) da un funzionario di qualifica non inferiore a Direttore generale, componente;

3) da un magistrato della Corte dei Conti, da designarsi dalla Presidenza della Corte stessa, componente;

4) da un docente universitario di ruolo, esperto in materie giuridiche, componente;

5) da un docente universitario di ruolo, esperto in ragioneria, componente;

6) da due rappresentanti di organizzazione sindacale dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, componenti.

d) Per i posti di ruolo tecnico di carriera di concetto:

1) dal Direttore generale più anziano, o da chi per lui, che la presiede;

2) dal Direttore generale del competente Assessorato, componente;

3) da un magistrato della Corte dei Conti, da designarsi dalla Presidenza della Corte stessa, componente;

4) da due docenti universitari di ruolo esperti nelle materie attinenti al posto messo a concorso, componenti;

5) da due rappresentanti di organizzazione sindacale dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, componenti.

Per le Commissioni di cui alle precedenti lettere c) e d) un funzionario di carriera direttiva dell'Amministrazione regionale di qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe disimpegna le funzioni di Segretario.

e) Per i posti amministrativi di carriera esecutiva:

1) dal Direttore generale più anziano, o da chi per lui, che la presiede;

2) dal Direttore di Divisione del personale della Regione, componente;

3) da due funzionari regionali di carriera di-

rettiva di qualifica non inferiore a Direttore di Sezione, componenti;

4) da un funzionario regionale di carriera di concetto di qualifica non inferiore a primo Segretario, componente;

5) da due rappresentanti di organizzazione sindacale dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, componenti.

f) Per i posti di ruolo tecnico di carriera esecutiva:

la Commissione sarà formata come alla precedente lettera e); ma due dei tre componenti, di cui ai numeri 3 e 4, dovranno essere designati dall'Assessorato competente.

Un funzionario di carriera direttiva o di concetto dell'Amministrazione regionale di qualifica non inferiore a consigliere di terza classe o di Segretario aggiunto disimpegna le funzioni di Segretario.

g) Per il personale ausiliario:

1) dal Direttore generale più anziano, o da chi per lui, che la presiede;

2) da due funzionari di carriera direttiva o di concetto dell'Amministrazione regionale di qualifica non inferiore a consigliere di prima classe o a primo Segretario, componenti;

3) da due rappresentanti di organizzazione sindacale dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, componenti.

Un funzionario di carriera direttiva o di concetto dell'Amministrazione regionale di qualifica non inferiore a consigliere di terza classe o di Segretario aggiunto disimpegna le funzioni di Segretario.

Alle Commissioni possono essere aggregati, con voto consultivo, membri aggiunti in numero non superiore a due per l'espletamento orale di materie secondarie, previste nei rispettivi programmi di esame.

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali sono designati dalle medesime mediante indicazione di terne di nomi per ciascun componente.

Le Commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

II LEGISLATURA

CDLII SEDUTA

9 MAGGIO 1957

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

BAGEDDA, *Segretario ff.*:

Emendamento De Magistris: « Sostituire al numero 2 delle lettere a), b) e c) la dizione: "dal Direttore generale addetto al personale o al Direttore generale più anziano o da chi per loro, componente" ».

Emendamento Asquer-Sanna-Zucca: « Al numero 3 della lettera a) dopo "rispettive presidenze" aggiungere "o da un Avvocato dello Stato da designarsi dalla Avvocatura Generale" ».

Emendamento Brotzu-Deriu-Gardu: « Ripristinare l'articolo 9 del disegno di legge presentato dalla Giunta regionale, modificato come appresso:

"Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione nei ruoli sono composte come segue:

a) per il posto di Direttore generale:

1) dal Presidente della Regione o da un Assessore delegato, che la presiede;

2) da un consigliere di Cassazione, da designarsi dal Ministero di Grazia e Giustizia, componente;

3) da un consigliere di Stato, da designarsi dalla Presidenza del Consiglio stesso, componente.

Un funzionario di carriera direttiva della Regione di qualifica non inferiore a Direttore di Sezione, disimpegna le funzioni di Segretario.

b) Per i posti amministrativi di carriera direttiva:

1) da un Assessore regionale, da designarsi dal Presidente della Giunta regionale, che la presiede;

2) dal Direttore generale della Regione o da chi per lui, componente;

3) da un Direttore di Assessorato del ruolo amministrativo da designarsi dal Presidente della Giunta regionale, componente;

4) da due docenti universitari di ruolo, esperti in discipline giuridiche ed amministrative, componenti.

c) Per i posti del ruolo tecnico di carriera direttiva:

1) dall'Assessore competente che la presiede;

2) dal Direttore generale della Regione o da chi per lui, componente;

3) dal Direttore dell'Assessorato competente, componente;

4) da due docenti universitari di ruolo, esperti nelle discipline scientifiche inerenti al posto da coprire, componenti.

Per le Commissioni di cui alle precedenti lettere b) e c) un funzionario di carriera direttiva della Regione di qualifica non inferiore a consigliere di prima classe disimpegna le funzioni di Segretario.

d) Per i posti amministrativi di carriera di concetto:

1) dal Direttore generale della Regione o da chi per lui, che la presiede;

2) dal Direttore Capo della Ragioneria regionale, componente;

3) da un Direttore di Assessorato del ruolo amministrativo da designarsi dal Presidente della Giunta regionale, componente;

4) da un docente universitario di ruolo, esperto in materie giuridiche, componente;

5) da un docente universitario di ruolo, esperto in ragioneria, componente;

e) Per i posti di ruolo tecnico di carriera di concetto;

1) dal Direttore generale della Regione o da chi per lui, che la presiede;

2) dal Direttore dell'Assessorato competente, componente;

3) da un Direttore del ruolo tecnico da designarsi dal Presidente della Giunta regionale, componente;

4) da due docenti universitari di ruolo esperti nelle materie attinenti al posto messo a concorso, componenti.

Per le Commissioni di cui alle precedenti lettere d) ed e) un funzionario di carriera direttiva della Regione di qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe disimpegna le funzioni di Segretario.

f) Per i posti amministrativi di carriera esecutiva:

1) dal Direttore generale della Regione, o da chi per lui, che la presiede;

2) dal Direttore di Divisione del personale della Regione, componente;

3) da due funzionari regionali di carriera direttiva di qualifica non inferiore a Direttore di sezione, componenti;

4) da un funzionario regionale di carriera di concetto di qualifica non inferiore a primo Segretario, componente.

g) Per i posti di ruolo tecnico di carriera esecutiva:

La Commissione sarà formata come alla precedente lettera f); ma due dei tre componenti, di cui ai numeri 3 e 4, dovranno essere designati dall'Assessorato competente.

Un funzionario di carriera direttiva o di concetto della Regione di qualifica non inferiore a consigliere di terza classe o di Segretario aggiunto disimpegna le funzioni di Segretario.

h) Per il personale ausiliario:

1) dal Direttore generale della Regione o da chi per lui, che la presiede;

2) da due funzionari di carriera direttiva o di concetto della Regione di qualifica non inferiore a consigliere di prima classe o a primo Segretario, componenti.

Un funzionario di carriera direttiva o di concetto della Regione di qualifica non inferiore a consigliere di terza classe o di Segretario aggiunto disimpegna le funzioni di Segretario.

Alle Commissioni possono essere aggregati, con voto consultivo, membri aggiunti in numero non superiore a due per l'espletamento orale di materie secondarie, previste nei rispettivi programmi di esame.

Il personale di ruolo dello Stato e degli Enti locali comandato a prestare servizio presso la Regione, può essere chiamato a far parte delle Commissioni di cui sopra, assumendo a tali effetti la qualifica corrispondente alle funzioni effettivamente esercitate nell'Amministrazione regionale, anche in dipendenza dei provvedimenti previsti nell'ultimo comma dell'articolo 7 bis.

Le Commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima" ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris per illustrare il suo emendamento.

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Con l'emendamento da me presentato, intendo ovviare al possibile inconveniente derivante dall'obbligo che il Direttore dei servizi o il Direttore generale — comunque lo si chiamerà — più anziano, faccia parte di tutte le Commissioni giudicatrici dei concorsi. Ora, è facile che questo funzionario appartenga al ruolo tecnico; e, dato il carattere particolare delle Commissioni giudicatrici, mi parrebbe più qualificato, per tale compito, il funzionario incaricato di sovrintendere al personale. Si avrebbe, così, anche una certa quale uniformità di indirizzo nei giudizi.

E' chiaro che, nell'eventualità che questo funzionario fosse impossibilitato ad esplicare questa attività, potrà sostituirlo il Direttore dei servizi o il Direttore generale più anziano; ciò è previsto anche nel mio emendamento.

Un altro scopo dell'emendamento, poi, è di sancire in legge che il personale della Regione deve essere amministrato — come si dice nel gergo burocratico — da un organismo unico, e questo organismo unico deve essere retto da un funzionario di carriera di grado assai elevato quale, appunto, il Direttore dei servizi o Direttore generale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Asquer per illustrare il suo emendamento.

ASQUER (P.S.I.). L'emendamento da me proposto risponde ad un criterio di giustizia, che è stato adottato anche in molti concorsi banditi dallo Stato. Oltre un consigliere di Stato o un consigliere della Corte dei Conti, infatti, in molti concorsi è prevista la presenza nelle Commissioni di un Avvocato dello Stato designato dall'Avvocato generale. A questo criterio di giustizia si aggiunge un criterio di opportunità: a Cagliari c'è un Distretto dell'Avvocatura dello Stato e, a far parte delle Commissioni giudicatrici, potrebbe essere eventualmente designato l'Avvocato distrettuale o uno dei suoi sostituti.

Queste le ragioni che mi hanno consigliato la presentazione dell'emendamento.

Anche la Giunta ha presentato un suo emendamento, nel tentativo di ripristinare la primitiva dizione dell'articolo, modificata dalla Commissione. Vi è un punto, nell'emendamento, da cui dissentiamo; ed è il punto che concerne la rappresentanza sindacale in seno alle Commissioni giudicatrici. Mi pare necessario dissipare un equivoco. Il voler noi includere in queste Commissioni i rappresentanti sindacali, non è voler esercitare un controllo su di esse: è soltanto voler includere delle persone che, per la loro pratica, per gli interessi che debbono tutelare, sono particolarmente adatte a giudicare. Ciò rappresenta un progresso; ed anche lo Stato, in vari casi, ha adottato questo sistema: nelle Commissioni di disciplina, in tutti gli enti pubblici, per esempio, è ammessa la rappresentanza sindacale. Se, dunque, la rappresentanza sindacale è ammessa nelle Commissioni di disciplina, perchè non deve essere ammessa nelle Commissioni giudicatrici dei concorsi? Non è detto che il parere del rappresentante sindacale debba prevalere su quello degli altri Commissari, ma il suo sarà sempre un parere dato dall'esperienza. E questa rappresentanza, a maggior ragione, deve esserci per i concorsi interni.

Questo da me espresso è, certamente, un concetto progressista; ed è comprensibile che, chi questa mentalità progressista non ha, rifiuti l'inclusione, nelle Commissioni giudicatrici dei concorsi, dei rappresentanti sindacali.

SERRA (D.C.), *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.), *relatore di minoranza*. Mi permetto di leggere quanto risulta a pagina 3 della mia relazione: « All'articolo 9 (Commissioni giudicatrici) è stata inclusa la rappresentanza delle organizzazioni sindacali. In proposito, sarà bene tener presente che sia il Governo centrale, sia il Parlamento, nonostante le pressioni fatte, hanno a suo tempo recisamente escluso tale innovazione. Se l'onorevole

Consiglio dovesse mantenere il testo proposto dalla Giunta, è evidente che nessun pregiudizio potrebbe derivarne, data la composizione prevista per le stesse Commissioni, composizione che fornisce massima garanzia ed affidamento di assoluta indipendenza, obiettività e serenità di giudizio ».

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore di maggioranza*. La Commissione, proponendo la immissione in tutte le Commissioni di rappresentanti delle organizzazioni sindacali, si è fatta forte del buon risultato dato dalla immissione di rappresentanti delle organizzazioni dei dipendenti degli enti pubblici nelle Commissioni esaminatrici per i Comuni e le Province; ed ha pensato, inoltre, che i rappresentanti dei dipendenti della Regione — i quali, tra l'altro, in Commissione non hanno peso preponderante — porteranno nella Commissione stessa e quella generica tutela della aspettativa degli aspiranti e la loro esperienza diretta. Essi, infatti, forti della loro propria esperienza, possono intervenire in sede di interrogazione, per portarla ad un tono più pratico, più rispondente alla realtà dei fatti, poichè la Commissione, ad esempio, potrebbe essere influenzata dalla presenza di un docente universitario che, per la sua *forma mentis*, tenderebbe a trasformare l'esame in un esame di carattere scolastico. Anche per questo motivo pratico, perchè la rappresentanza del personale porta esperienza di vita burocratica nella Commissione, mi riaffermo favorevole alla inclusione di rappresentanti di organizzazioni sindacali nelle Commissioni.

MELIS (P.S.d'A.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'A.). Desidero anch'io esprimere parere favorevole alla inclusione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali nelle

II LEGISLATURA

CDLII SEDUTA

9 MAGGIO 1957

Commissioni di concorso. Seppure questo sia un concetto innovativo, dobbiamo tenere presente che nella Costituzione, nello spirito generale che anima le istituzioni del nostro tempo, le innovazioni di questa natura sono consentite e si inquadrano perfettamente. Non si può avere la preoccupazione che i rappresentanti sindacali devino, in senso non costruttivo, i giudizi delle Commissioni esaminatrici. I rappresentanti sindacali, in quanto esercitano una tutela di tutta la categoria, chiaramente non possono ispirarsi a criteri che possano deformare o svalutare il giudizio conclusivo della Commissione stessa a favore di singoli. Intanto, non hanno un peso determinante; in secondo luogo, è giusta l'osservazione che essi portano in una Commissione esaminatrice quella concretezza di problemi, di impostazioni e di questioni che, in un esame, possono talvolta sfuggire, quando la Commissione sia esclusivamente formata di tecnici, di teorici, di dottrinari che, talvolta, danno assai maggior peso alle formulazioni dottrinarie rispetto alla concreta esperienza che della pubblica amministrazione è invece necessario avere e che suggerisce una maggiore capacità stessa dei funzionari nell'esercizio della loro professione. Ecco perchè a me pare che non si debba avere preoccupazione alcuna nell'accettare la formulazione che è stata proposta dalla Commissione.

BORGHERO (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHERO (P.C.I.). Anche il nostro Gruppo ritiene opportuno respingere l'emendamento della Giunta, che tende ad eliminare dalle Commissioni giudicatrici i rappresentanti del sindacato. Francamente, non comprende l'insistenza della Giunta in proposito; intanto, è dimostrato che gli Enti locali chiamano a far parte delle Commissioni per i concorsi i rappresentanti del personale: è una disposizione, questa, tra l'altro, data dal Prefetto. Quello che non si comprende — e mi meraviglio che la Giunta non abbia pensato a ritirare l'emendamento, avendo contro il parere di tutto il Consiglio — è quale preoccupazione possa dare alla Giunta il fatto

che due rappresentanti del personale facciano parte delle Commissioni giudicatrici. Due rappresentanti sindacali, tra tante altre persone, non hanno alcuna influenza determinante. Perciò, io pregherei il Presidente della Giunta...

FALCHI PIERINA (D.C.), *Assessore alla pubblica istruzione, assistenza e beneficenza*. Ma in un concorso, ci sono interessi di categoria da tutelare?

BORGHERO (P.C.I.). Sì, onorevole Falchi; quindi, è bene che siano presenti anche i rappresentanti del personale.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Non sapere come si svolgano i concorsi! Sembra che si viva sulla luna! (*Interruzioni al centro*).

BORGHERO (P.C.I.). Io pregherei, dicevo, il Presidente della Giunta, di ritirare l'emendamento, in considerazione anche del fatto che tutti i settori del Consiglio hanno espresso la volontà di inserire, in queste Commissioni, i rappresentanti del sindacato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Indubbiamente, c'è un equivoco. Se si trattasse di una questione che tocca gli interessi di determinate categorie, io sarei completamente d'accordo, ma il fatto è che la questione è un'altra: è un giudizio tecnico, che deve essere dato sul concorrente. Intendiamoci, parliamo di concorsi esterni, non di concorsi interni...

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Degli uni e degli altri.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. No; è un'altra la norma che regola i concorsi interni. Qui parliamo di concorsi esterni, quindi non c'è neppure in ballo la tutela dell'interesse di coloro che attualmente sono avventizi dell'Amministrazione regionale; e in questi concorsi esterni, ripeto, il giudizio è meramente tecnico.

II LEGISLATURA

CDLII SEDUTA

9 MAGGIO 1957

Voi, inoltre, parlate di rappresentanti sindacali, senza neanche specificare le diverse categorie. Com'è possibile che due subalterni o due applicati, rappresentanti del loro Sindacato, possano dare un giudizio tecnico nel concorso per l'assunzione del Direttore dei servizi della Presidenza?

MELIS (P.S.d'A.). Si tratta di sapere se lei accetta il principio.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La mia osservazione, quindi, non è sbagliata. Ed allora, evidentemente, il testo deve essere modificato in questo senso: il sindacato propone tre, quattro, cinque nomi di dipendenti di determinate categorie e, a seconda del concorso che si deve fare, e tra questi si sceglie.

Ma non vorrei, ripeto, che nella Commissione giudicatrice del concorso per Direttore dei servizi della Presidenza ci fossero degli uscieri, persone degne del massimo rispetto, d'accordo, ma che, evidentemente, non hanno la capacità tecnica di giudicare. Del resto, che io non intendessi escludere completamente il personale dalle Commissioni, lo possono dire le persone con cui io ho parlato dell'argomento.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Desidero richiamare, onorevole Presidente della Giunta, la nostra dichiarazione pregiudiziale sul nostro voto finale. Noi abbiamo detto che avremmo votato a favore di un determinato disegno di legge — quello presentato dalla prima Commissione — pur riconoscendo alcune gravi lacune di esso; ma oggi, con questi emendamenti di estrema gravità, finiamo col trovarci dinanzi ad un disegno di legge del tutto diverso. Io, quindi, pregherei il Presidente della Giunta di voler ritirare il suo emendamento e di voler consentire che si arrivi anche ad una modifica del testo della prima Commissione; ma una modi-

fica che sancisca il diritto dei rappresentanti del Sindacato di far parte delle Commissioni giudicatrici.

PISANO (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISANO (D.C.). Mi pare che il Presidente della Giunta, nelle sue dichiarazioni, abbia già ammesso la questione di principio. Le garanzie, poi, cui si riferiva il Presidente della Giunta, mi pare siano fatte salve proprio dall'ultimo comma dell'articolo 9, il quale afferma che le Commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Presidente della Giunta. Pertanto, secondo me, si potrebbero aggiungere, dopo la parola « rappresentanti », le parole « designati dalle organizzazioni sindacali ». Con questo, si vuole affermare non che l'organizzazione sindacale abbia il diritto di imporre questo o quell'altro nome, ma che il rappresentante della categoria sarà scelto d'accordo con il Presidente della Giunta. In campo magistrale, per esempio, la categoria è rappresentata nelle Commissioni per i concorsi. Ed io, che ho rappresentato in campo sindacale la categoria per diversi anni, ho sempre trattato con l'Autorità competente.

La preoccupazione dell'onorevole Sotgiu, dunque, non esiste, poichè — dicevo — nell'ultimo capoverso di questo articolo...

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Noi facciamo una questione di principio.

PISANO (D.C.). D'accordo. Comunque, la Commissione è sempre nominata con decreto del Presidente su deliberazione della Giunta: quindi, questa sua preoccupazione io non la vedo.

ASQUER (P.S.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASQUER (P.S.I.). Io vorrei proporre che al penultimo comma del testo della Commissione, che dice: « I rappresentanti delle organizzazioni

sindacali sono designati dalle medesime mediante indicazione di terne di nomi per ciascun componente », si aggiungano le parole: « e tenendo conto della categoria cui appartengono i concorrenti ».

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La modifica proposta dall'onorevole Asquer può rappresentare, realmente, un punto di incontro. Non così la proposta dell'onorevole Pisano. Ammettiamo, infatti, che il sindacato designi dei nomi e che il Presidente della Giunta si opponga alla loro inclusione nella Commissione giudicatrice perchè appartenenti ad una diversa categoria. Se il sindacato insiste, come deve agire il Presidente della Giunta? Come ha detto l'onorevole Asquer, bisogna specificare che i rappresentanti vengono designati tenendo conto della categoria cui appartengono i concorrenti, perchè, altrimenti, il Presidente della Giunta potrebbe trovarsi nella condizione di non poter firmare il decreto per la nomina della Commissione. Non basta, cioè, la formulazione attuale, ci vuole qualche cosa di più che la superare e permetta, sempre, il funzionamento regolare delle Commissioni. Pertanto, la Giunta accetta la modifica proposta dall'onorevole Asquer.

PRESIDENTE. La Giunta ritira il suo emendamento?

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta ritira il suo emendamento, ad eccezione della parte riguardante il Direttore dei servizi della Presidenza. Chiede, inoltre, che la dizione « Direttore generale » venga eliminata e sostituita con l'altra: « Direttore addetto ai servizi della Presidenza della Giunta o chi per lui ».

PRESIDENTE. Nel testo della Commissione non si parla del concorso per il posto di Direttore generale. Propongo, quindi, di sospendere la discussione su questo articolo per dar modo ai presentatori dei vari emendamenti di concordare un testo migliore.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Se la nuova figura del Direttore dei servizi della Presidenza è diversa da quella di Direttore generale, allora anche il tipo di concorso deve essere diverso. Propongo, perciò, che questa prima parte dell'articolo 9 venga soppressa.

PRESIDENTE. Comunque, onorevole Sotgiu, sospendo la votazione sull'articolo 9 fino a questo pomeriggio. Nel caso, però, che alla Presidenza non dovesse pervenire alcun emendamento conciliativo delle proposte fatte, la votazione si effettuerà sul testo della Commissione e sugli emendamenti già presentati.

Si dia lettura dell'articolo 13.

BAGEDDA, *Segretario ff.*:

Art. 13

Conferimento di funzioni di qualifica superiore

Solo per motivate ragioni di servizio, al personale delle carriere direttive e di concetto possono essere temporaneamente conferite le funzioni della qualifica immediatamente superiore.

Il conferimento delle funzioni di qualifica superiore, viene disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo seguente.

Il conferimento delle funzioni della qualifica superiore abilita a tutte le funzioni inerenti alla qualifica stessa.

Al funzionario investito delle funzioni della qualifica superiore spetta per la durata dell'incarico il corrispondente trattamento economico.

Il conferimento delle funzioni della qualifica superiore non dà alcun diritto alla qualifica stessa.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

BAGEDDA, *Segretario ff.*:

Emendamento Asquer-Sanna-Zucca: «Al pri-

II LEGISLATURA

CDLII SEDUTA

9 MAGGIO 1957

mo comma sostituire il seguente: "Per motivate ragioni di servizio possono essere attribuite le funzioni della qualifica immediatamente superiore ai funzionari delle carriere direttive e di concetto appartenenti almeno alla seconda qualifica a partire da quella iniziale". Alla fine del secondo comma aggiungere: "per la durata non superiore ad un anno" ».

Emendamento Filigheddu - Azzena - Floris: « Sopprimere: "sentito il parere del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo seguente" ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Asquer per illustrare il suo emendamento.

ASQUER (P.S.I.). Onorevole Presidente, a me sembra che la dizione del primo comma sia incompleta e che troppo sia lasciato alla discrezionalità della Amministrazione. Parrebbe persino legittimo attribuire un grado superiore a tutti i funzionari indistintamente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Filigheddu per illustrare il suo emendamento.

FILIGHEDDU (D.C.). Non occorre.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta accetta tutti e due gli emendamenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto anzitutto in votazione l'emendamento Filigheddu - Azzena - Floris. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la parte sostitutiva dell'emendamento Asquer - Sanna - Zucca. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto quindi in votazione la restante parte dell'articolo. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto infine in votazione la parte aggiuntiva dell'emendamento Asquer - Sanna - Zucca. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 14.

BAGEDDA, *Segretario ff.*:

Art. 14

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione per il personale dell'Amministrazione regionale è unico, ed esercita tutte le funzioni che le norme vigenti per il personale civile dipendente dallo Stato attribuiscono ai Consigli di Amministrazione dei singoli Ministeri ed al Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione.

Del Consiglio di Amministrazione fanno parte:

- a) il Presidente della Giunta regionale, o un Assessore da lui delegato, che lo presiede;
- b) il Direttore generale più anziano;
- c) i Direttori generali dei vari Assessorati, o, in caso di loro assenza o impedimento, i vicedirettori generali incaricati della loro sostituzione nella direzione effettiva dei servizi;
- d) un rappresentante della carriera direttiva, un rappresentante della carriera di concetto, un rappresentante della carriera esecutiva, un rappresentante della carriera ausiliaria, un rappresentante dei salariati permanenti.

I dipendenti dell'Amministrazione chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione vengono eletti col sistema maggioritario dagli impiegati e dipendenti di ciascuna carriera e dai salariati.

Un funzionario di carriera direttiva dell'Amministrazione regionale di qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe esercita le funzioni di Segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Per i funzionari di qualifica superiore a Direttore di Divisione o equiparato, le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione sono esercitate dalla Giunta regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

BAGEDDA, Segretario ff.:

Emendamento De Magistris: « Sostituire alla lettera b): "Il Direttore generale addetto al personale o il Direttore generale più anziano" ».

Emendamento De Magistris: « Il Consiglio di amministrazione per il personale dell'Amministrazione regionale viene sentito sulle norme regolamentari per il suo funzionamento, la nomina e l'elezione dei membri del Consiglio medesimo e per l'adattamento delle norme di cui al titolo X del D.P.R. 10 gennaio 1957, numero 3. Dette norme regolamentari sono emanate su proposta della Giunta regionale, a sensi dell'articolo 27 dello Statuto speciale per la Sardegna, entro un anno dall'entrata in funzione dello stesso Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è convocato quando i due terzi dei suoi componenti o tutti i rappresentanti di cui alla lettera d) lo richiedono ».

Emendamento Asquer - Sanna - Zucca: « Al terzultimo comma aggiungere: "Essi partecipano soltanto alle riunioni del Consiglio in cui si debbano adottare deliberazioni relative a dipendenti regionali appartenenti alle carriere e al ruolo dei salariati permanenti che rispettivamente rappresentano" ».

Emendamento Brotzu - Deriu - Gardu: « Ripristinare l'articolo 14 del disegno di legge presentato dalla Giunta regionale, modificato come appresso:

Il Consiglio di Amministrazione per il personale regionale è unico, ed esercita tutte le funzioni che le norme vigenti per il personale civile dipendente dallo Stato attribuiscono ai Con-

sigli di Amministrazione dei singoli Ministeri.

Del Consiglio di Amministrazione fanno parte:

- a) - il Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui delegato che lo presiede;
- b) - il Direttore Generale della Regione;
- c) - i Direttori generali dei vari Assessorati, o, in caso di loro assenza o impedimento, i Vice Direttori generali incaricati della loro sostituzione nella direzione effettiva dei servizi;
- d) - da due rappresentanti del personale scelto dalla competente organizzazione sindacale e nominati dal Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta medesima.

Un funzionario di carriera direttiva della Regione di qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe esercita le funzioni di Segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Per i funzionari di qualifica superiore a direttore di divisione o equiparato, le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione sono esercitate dalla Giunta regionale ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris per illustrare i suoi emendamenti.

DE MAGISTRIS (D.C.), relatore di maggioranza. Il primo emendamento, concernente il Direttore generale, è conseguente all'emendamento già formulato per l'articolo 9; il secondo emendamento intende affidare, al Consiglio di Amministrazione, il compito di autogovernarsi, in quanto si sancisce in legge che lo stesso Consiglio deve essere sentito sulle norme relative al suo funzionamento e sulle norme relative alla nomina ed alla elezione dei suoi componenti.

Nell'emendamento si prevede anche la possibilità dell'auto-convocazione del Consiglio di Amministrazione, stabilendo le maggioranze necessarie. Se si accetta il principio che a questo

II LEGISLATURA

CDLII SEDUTA

9 MAGGIO 1957

organo — che è investito di una duplice funzione: consultiva e di amministrazione del personale della Regione — partecipino i rappresentanti elettivi del personale, mi pare che debba essere sancito in legge che l'obbligo di convocazione sorge anche quando tutti i rappresentanti del personale la richiedano; ciò sarebbe utile nel caso in cui si volesse provocare un parere in materia nella quale vi fosse un certo quale contrasto tra Amministrazione e impiegati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Asquer per illustrare il suo emendamento.

ASQUER (P.S.I.). A proposito di questo articolo, noi dovremmo ripetere quanto si è detto per l'articolo precedente e dovremmo sperare che anche questo scoglio possa essere superato, così come si sono superati i precedenti; perchè, se il Presidente della Giunta poteva portare qualche buon argomento per contrastare la inclusione dei rappresentanti sindacali nelle Commissioni giudicatrici, mi pare che uguali argomenti non possano essere portati relativamente al Consiglio di Amministrazione, in cui i rappresentanti sindacali hanno una funzione specifica. La Commissione, infatti, non solo ha previsto l'inserimento dei rappresentanti sindacali, ma ne ha anche previsto il modo di elezione.

Questo emendamento, inoltre, opportunamente viene incontro alle giuste osservazioni fatte precedentemente dall'onorevole Presidente della Giunta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta, come può constatare anche l'onorevole Asquer, ha accolto l'inserimento dei rappresentanti dei sindacati; nel nostro emendamento, infatti, essi sono contemplati. La sola differenza sta nel loro numero, e noi nulla abbiamo da eccepire a che siano cinque.

Accettiamo il secondo emendamento De Magistris, che concerne il funzionamento del Consiglio di Amministrazione ed accettiamo l'emen-

damento proposto dall'onorevole Asquer; riteniamo, peraltro, che dovrebbero essere sostituite le parole « Direttore generale più anziano » con le parole « Direttore dei servizi della Presidenza ».

PRESIDENTE. Queste modifiche si riferiscono al testo della Commissione?

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Sì, al testo della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole De Magistris, lei insiste sul suo primo emendamento? Esso tende a sostituire alla lettera b), alle parole: « Il Direttore generale più anziano », le parole: « Il Direttore generale addetto al personale o il Direttore generale più anziano », laddove il Presidente della Giunta vorrebbe, invece, sostituirvi le parole: « Il Direttore dei servizi della Presidenza della Giunta regionale ».

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Si provvederà in sede di coordinamento, vista la tabella, a dare a questo funzionario il titolo esatto. Ora, quindi, tanto per intenderci, potremmo discutere sulle parole: « Direttore anziano » e « del personale ».

PRESIDENTE. Onorevole De Magistris, abbiamo già approvato un articolo in cui è ormai chiaramente definita la figura di questo funzionario, che è stato denominato Direttore dei servizi della Presidenza della Giunta regionale. L'onorevole Presidente della Giunta proporrebbe appunto, che alla lettera b) ci fosse tale denominazione.

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Dopo questo chiarimento, ritiro senz'altro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Benissimo. L'onorevole Presidente della Giunta ritira ugualmente il suo emendamento?

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Sì, ma propongo che al punto b) dell'articolo si

II LEGISLATURA

CDLII SEDUTA

9 MAGGIO 1957

dica: « Direttore dei servizi della Presidenza della Giunta regionale ».

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Brotzu. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione questo articolo con la proposta del Presidente della Giunta. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento Asquer - Sanna - Zucca. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo De Magistris. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

NIOI, Segretario ff.:

Art. 15

Commissione di disciplina

La Commissione di disciplina è unica, ed esercita tutte le funzioni che le norme vigenti per il personale civile dipendente dallo Stato attribuiscono alle Commissioni di disciplina dei singoli Ministeri.

La Commissione è costituita da cinque funzionari di ruolo, di cui uno di qualifica non inferiore a Ispettore generale o equiparato, che la presiede, due di qualifica non inferiore a Direttore di Divisione o equiparato e due rappresentanti del personale della Amministrazione regionale designati dalle organizzazioni sindacali della categoria, di cui uno appartenente alla carriera direttiva, e l'altro appartenente alla stessa carriera del giudicando. I componenti di tale Commissione sono nominati ogni due anni con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Se nessuno dei componenti della Commissione appartiene all'Assessorato da cui dipende l'impiegato sottoposto al procedimento disciplinare, il componente meno anziano sarà sostituito da un funzionario appartenente al detto Assesso-

rato, di qualifica non inferiore a Direttore di Divisione o equiparato.

All'uopo, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sono nominati, ogni due anni, tanti funzionari di qualifica non inferiore a Direttore di Divisione o equiparato quanti sono gli Assessorati regionali.

Un funzionario di qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o equiparato esercita le funzioni di Segretario.

I funzionari di qualifica superiore a Direttore di Divisione o equiparato saranno giudicati dalla stessa Commissione prevista dal comma secondo del presente articolo che dovrà essere però presieduta da un funzionario della pubblica Amministrazione, anche non appartenente all'Amministrazione regionale, di qualifica superiore a quella del funzionario sottoposto alla Commissione di disciplina.

I giudizi disciplinari sono promossi dal Presidente della Giunta o dagli Assessori competenti.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza di tutti i componenti; quelli di essi che non intervengono per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, dovranno essere dichiarati decaduti ed immediatamente sostituiti.

Nessuno può far parte della Commissione di disciplina per più di quattro anni consecutivi.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

NIOI, Segretario ff.:

Emendamento De Magistris: « Aggiungere al comma 8 "... salva sempre l'adozione dei provvedimenti del caso e l'esperimento dell'azione penale nell'eventualità di rifiuto di atti d'ufficio" ».

Emendamento Asquer - Sanna - Zucca: « Dopo le parole "di disciplina è unica" aggiungere: "giudica sulle infrazioni punibili con sanzione superiore alla censura". Al quinto comma sopprimere le parole: "o equiparato" ».

Emendamento Brotzu - Deriu - Gardu: « Ri-

II LEGISLATURA

CDLII SEDUTA

9 MAGGIO 1957

pristinare l'articolo 15 del progetto presentato dalla Giunta regionale, del seguente tenore:

La Commissione di disciplina è unica, ed esercita tutte le funzioni che le norme vigenti per il personale civile dipendente dallo Stato attribuiscono alle Commissioni di disciplina dei singoli Ministeri.

La Commissione è costituita da tre funzionari di ruolo, di cui uno di qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparato che la presiede e due di qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparato nominati ogni due anni con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Se nessuno dei componenti della Commissione appartiene all'Assessorato da cui dipende l'impiegato sottoposto al procedimento disciplinare, il componente meno anziano viene sostituito da un funzionario appartenente al detto Assessorato, di qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparato.

All'uopo con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sono nominati, ogni due anni, tanti funzionari di qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparato quanti sono gli Assessorati regionali.

Un funzionario di qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o equiparato esercita le funzioni di Segretario.

Per i funzionari di qualifica superiore a direttore di divisione o equiparato, le attribuzioni della Commissione di disciplina sono esercitate dalla Giunta regionale.

I giudizi disciplinari sono promossi dalla Presidenza della Giunta o dagli Assessori competenti.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza di tutti i componenti.

Nessuno può far parte della Commissione di disciplina per più di quattro anni consecutivi ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris per illustrare il suo emendamento.

DE MAGISTRIS (D.C.), relatore di maggioranza. Il mio emendamento tende ad evitare

che, ad esempio, gli stessi rappresentanti del personale, con la loro assenza, impediscano che la Commissione di disciplina possa riunirsi. Si vuole così impedire un qualsiasi sabotaggio alle riunioni della Commissione, e si sancisce il dovere dell'Amministrazione di punire in via amministrativa e, nei casi più gravi di rifiuto, in via penale, i rappresentanti che non ottemperassero ai loro obblighi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Asquer per illustrare il suo emendamento.

ASQUER (P.S.I.). Il mio emendamento è dovuto alla necessità di definire chiaramente la competenza della Commissione di disciplina, poiché il testo proposto dalla prima Commissione mi pare un po' troppo schematico. La Commissione di disciplina ha una competenza, diremmo, di tipo penale. Ed è questo il concetto basilare che bisogna ribadire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

BROTZU (D.C.), Presidente della Giunta. Nel caso della Commissione di disciplina, la Giunta ritiene che non si possano modificare le norme attualmente vigenti, ed insiste sul suo emendamento. Peraltro, accetta l'emendamento Asquer - Sanna - Zucca.

ASQUER (P.S.I.). Ma allora la Giunta respinge la proposta della Commissione di chiamare a far parte della Commissione di disciplina i rappresentanti del personale?!

BROTZU (D.C.), Presidente della Giunta. Vorrei far notare che la Regione non è un'azienda privata: è un'amministrazione pubblica e, conseguentemente, si trova in una situazione notevolmente diversa. D'altronde, la Commissione di disciplina non è composta da uomini politici, ma da funzionari. Noi ne siamo fuori, quindi non si può pensare nè ad interventi politici nè a difesa di interessi privati.

ASQUER (P.S.I.). D'accordo, su questo. Ma,

II LEGISLATURA

CDLII SEDUTA

9 MAGGIO 1957

per esempio, nella Commissione di disciplina per i dipendenti dei Comuni c'è il rappresentante degli impiegati e dei salariati...

DERIU (D.C.), *Assessore al lavoro e artigianato*. No.

ASQUER (P.S.I.). Sì, onorevole Deriu. La nomina il Prefetto ed è presieduta da un delegato del Presidente del Tribunale: veda un po' che garanzia c'è, dal lato giurisdizionale! Eppure, ci sono anche i rappresentanti dei sindacati.

E dirò anche che all'emendamento della Giunta sono contrario per quella parte che dice: « Per i funzionari di qualifica superiore a Direttore di divisione o equiparato, le attribuzioni della Commissione disciplinare sono esercitate dalla Giunta regionale ». Ciò è contrario a tutte le norme: perchè deve essere la Giunta regionale, che è un organismo politico, a giudicare i funzionari in questione?

Ancora: un funzionario esercita le funzioni di Segretario, e sta bene. Ma perchè questi può essere un « equiparato »? Possibile che nell'Amministrazione possa venire a mancare un consigliere di seconda classe? Ne avete tanti! E' bene, quindi, sopprimere le parole « equiparato » e lasciare solamente: « un consigliere di seconda classe ».

SERRA (D.C.), *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.), *relatore di minoranza*. Ho preso la parola per richiamare quanto da me detto a pagina quattro della relazione, in cui si riafferma più che mai la squisita funzione giudicante delle Commissioni di disciplina. D'altra parte, l'osservazione fatta or ora dal Presidente della Giunta, che le Commissioni di disciplina sono composte da funzionari e non da uomini che, anche lontanamente, possano subire influenze politiche, mi pare che tagli la testa al toro. Non calza, me lo permetta il collega Asquer, il paragone da lui portato circa l'ordi-

namento vigente dal '47 in poi per i Comuni, in quanto — come è risaputo — se è vero che quella Commissione è presieduta da un Magistrato, è anche vero che non sono i singoli Comuni a designare i propri rappresentanti, ma, nella Commissione medesima, è rappresentato tutto il personale di tutti i Comuni della Provincia. Non si tratta, quindi, di una rappresentanza sindacale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'emendamento Brotzu - Deriu - Gardu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la parte aggiuntiva dell'emendamento Asquer - Sanna - Zucca. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Onorevole De Magistris, il suo emendamento è decaduto in seguito all'approvazione di quello della Giunta, così come la parte soppressiva dell'emendamento Asquer. La discussione di questo disegno di legge proseguirà nella seduta pomeridiana.

Approvazione del disegno di legge: «Costruzione di nuove strade provinciali e comunali e sistemazione e manutenzione ordinaria di quelle esistenti». (141)

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: « Costruzione di nuove strade provinciali e comunali e sistemazione e manutenzione ordinaria di quelle esistenti ».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	43
votanti	42
maggioranza	22
favorevoli	36
contrari	6
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

II LEGISLATURA

CDLII SEDUTA

9 MAGGIO 1957

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Azzena - Bagedda - Borghero - Brotzu - Cadeddu - Caput - Cardia - Castaldi - Casu - Cerioni - Cherchi - Corona Loddo Claudia - Costa - Covacivich - Del Rio - De Magistris - Deriu - Falchi Pierina - Fancello - Filigheddu - Fiori - Floris - Gardu - Ibba - Lay - Lonzu - Medda - Melis - Muretti - Murgia - Nioi - Pernis - Pirastu - Pisano - Sassu - Serra - Sotgiu Girolamo - Spano - Stara - Torrente.

Si sono astenuti: Presidente Corrias).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno nel pomeriggio alle ore 17.

La seduta è tolta alle ore 13.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1957